

Codice A1801C

D.D. 28 aprile 2026, n. 801

D.G.R. 03/11/2025, n. 9-1773. Parere su istanza di sdemanializzazione dell'area del demanio idrico, ex alveo della Roggia Comunale, ubicata all'interno delle particelle 278 e 538 del foglio 42 del Catasto Terreni del Comune di Alagna Valsesia (VC) - Frazione Giacomolo, avente una superficie complessiva di circa 50,2 m². Istante: Antinori Elisabetta.



ATTO DD 801/A1801C/2026

DEL 28/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1801C - Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative

OGGETTO: D.G.R. 03/11/2025, n. 9-1773. Parere su istanza di sdemanializzazione dell'area del demanio idrico, ex alveo della Roggia Comunale, ubicata all'interno delle particelle 278 e 538 del foglio 42 del Catasto Terreni del Comune di Alagna Valsesia (VC) – Frazione Giacomolo, avente una superficie complessiva di circa 50,2 m².
Istante: Antinori Elisabetta.

Premesso che:

con D.G.R. 03/11/2025, n. 9-1773 la Giunta regionale, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo intervenuto in riferimento all'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), ha adottato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 822, 829 e 947 del codice civile ed ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legge n. 143/2003, la nuova disciplina per il rilascio, con riferimento al demanio idrico, del parere unico regionale sulle istanze di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento, riportata nell'Allegato A alla predetta deliberazione;

la medesima deliberazione ha disposto la contestuale revoca delle precedenti disposizioni, ovvero le D.G.R. n. 77-8829/2003, D.G.R. n. 60-9156/2008 e D.G.R. n. 39-2231/2011, al fine di semplificare, uniformare ed aggiornare il quadro regolatorio vigente in materia;

l'art. 86 del d.lgs. n. 112/1998 attribuisce alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico e l'introito dei relativi canoni, mentre le Conferenze Stato-Regioni del 30/11/2006 e del 20/06/2022 subordinano il provvedimento finale di vendita al parere unico regionale favorevole, coerente con gli indirizzi delle Autorità di Bacino;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 829 e 947 del codice civile e della L. n. 37/1994, l'assenso alla sdemanializzazione è condizionato alla verifica rigorosa della perdita definitiva dell'attitudine del bene demaniale a soddisfare finalità di uso pubblico;

l'art. 5 della L. n. 37/1994 impone, in particolare, che ogni variazione d'uso dei beni demaniali sia soggetta ad autorizzazione amministrativa volta a garantire la tutela del regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, nonché degli aspetti naturalistici e ambientali;

in ragione della natura specialistica di tali procedimenti, la disciplina vigente prevede un iter istruttorio rigorosamente sequenziale, che pone la valutazione in linea idraulica come fase preliminare e pregiudiziale. Secondo tale ordine procedimentale, le ulteriori valutazioni riguardanti la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, nonché degli aspetti naturalistici ed ambientali dei terreni interessati, vengono effettuate esclusivamente in caso di esito favorevole della compatibilità idraulica, disponendo l'esito negativo del procedimento qualora tale valutazione preliminare risulti ostativa;

il parere unico regionale sulle istanze di sdemanializzazione è positivo solamente nel caso in cui siano non ostative tutte le valutazioni tecniche di cui sopra.

Considerato che:

con nota prot. n. 1042 del 28/01/2026 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, Servizi Territoriali Torino 3, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dalla Sig.ra Antinori Elisabetta per l'acquisto dell'area del demanio idrico, ex alveo della Roggia Comunale, ubicata all'interno delle particelle 278 e 538 del foglio 42 del Catasto Terreni del Comune di Alagna Valsesia (VC) - Frazione Giacomolo, avente una superficie inizialmente individuata in circa 52 m²;

con nota prot. n. 4285 del 30/01/2026 il Settore Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative ha richiesto al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli il rilascio del parere di competenza relativo alla tutela della sicurezza idraulica, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, con la specifica se l'area interessata rientri tra quelle di nuova formazione, ai sensi della legge n. 37/1994, che ha modificato, in particolare, gli artt. 942 e 945 del codice civile, per le quali vige il divieto di sdemanializzazione;

con nota prot. n. 15751 del 31/03/2026 il Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, in relazione alla tutela della sicurezza idraulica e dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dell'area in argomento, ha espresso il seguente parere:

«[...] L'area oggetto di richiesta di acquisizione da parte della sig.ra Antinori Elisabetta è posta in Frazione Giacomolo del comune di Alagna Valsesia ed è censita al Catasto Terreni al foglio n. 42 tra i mappali 278 e 538 (entrambi di proprietà della richiedente) afferente al Demanio Pubblico dello Stato come reliquato acque; più in particolare si tratta di un'area di modesta estensione (pari a 50,2 m²) appartenente a quella che già nella mappa catastale di impianto veniva rappresentata con doppia linea continua, priva di numero identificativo e definita Roggia Comunale.

In data 18/02/2026 è stato effettuato [...] un sopralluogo, alla presenza dei tecnici incaricati [...], per l'esame dello stato attuale dei luoghi. Dalla visita si è potuto osservare che il tratto di roggia in questione non è più, ad oggi, identificabile nel suo tracciato originario sia verso monte, sia verso valle fino a quello che era il suo punto di sbocco nel Torrente Orco.

Dal punto di vista del dissesto, nella carta della pericolosità geomorfologica, sia nella variante di adeguamento del 2004, sia nella proposta tecnica di progetto preliminare del 2020, alla roggia in argomento non è stato riconosciuto alcun codice di dissesto.

Per quanto attiene, invece, agli effetti correlati al Fiume Sesia, si evidenzia che “nella Variante di

Adeguamento del 2004 una piccola parte (circa 5,5 mq) dell'area demaniale oggetto di richiesta di sdemanializzazione ricade all'interno dell'area di esondazione del Fiume Sesia (EeA), mentre nella Variante di Adeguamento del 2020 l'area demaniale oggetto di studio non è interessata dall'esondazione."

Per quanto attiene al sopravvenuto aggiornamento delle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del PGRA e successiva adozione delle misure temporanee di salvaguardia dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, una modesta porzione della roggia risulta ricadere in area a pericolosità idraulica H (probabilità di alluvione elevata).

[...] Il rilievo geomorfologico eseguito a settembre 2025 tramite gps di precisione centimetrica [...] ha poi permesso l'individuazione di un orlo di terrazzo che separa e delimita il terreno afferente ai mappali 278 e 538 e la quali totalità del sedime della Roggia Comunale in oggetto dal mappale attiguo (non di proprietà del richiedente), compresa una piccola rimanente porzione della roggia medesima; l'orlo stesso, col suo decorso, ricalca approssimativamente il limite tra l'area in posizione sopraelevata, non in dissesto (classe II) e l'area in dissesto EeA (classe IIIb4).

Tenuto conto, pertanto, che:

- *la traccia idrica in questione era esclusivamente funzionale alla derivazione delle acque per scopi irrigui ("La Roggia Comunale era un antico canale di derivazione che alimentava diversi mulini: attualmente è dismessa e il suo tracciato è quasi andato totalmente perso" – rif. Par. 4.3 dell'elab. Relazione geologica), senza finalità di regimazione delle acque superficiali;*
- *ad oggi non è più individuabile nel suo tracciato ed il relativo sedime non svolge alcuna funzione di linea di drenaggio del territorio circostante;*
- *"Per quanto riguarda l'analisi degli elaborati del PRGC di Alagna Valsesia, la carta non riporta dissesti correlati alla Roggia Comunale (né areali né lineari); l'area di esondazione del Fiume Sesia lambisce l'area oggetto di richiesta di sdemanializzazione" – rif. Par. 4.3 dell'elab. Relazione geologica;*
- *il rilievo geomorfologico di dettaglio ha permesso di individuare come la quasi totalità del reliquato in argomento è situato in posizione sopraelevata rispetto all'area a pericolosità idraulica del PGRA;*
- *allo stato attuale non è rinvenibile qualsivoglia uso pubblico concreto o potenziale;*
- *il sedime di che trattasi non fa parte delle aree di demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge n. 37 del 05/01/1994, per le quali vige il divieto di sdemanializzazione, come da parere del Consiglio di Stato del 15/12/2004, prot. n. 5548/2003;*

questo Ufficio, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 37/1994, ritiene che non sussistano motivi ostativi circa la variazione d'uso dei beni demaniali in oggetto, in relazione alla compatibilità con il rispetto del buon regime delle acque e con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e, pertanto, esprime parere favorevole all'istanza di sdemanializzazione di cui all'oggetto.»

essendo favorevoli le valutazioni in linea idraulica ed in merito alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, con nota prot. n. 16290 del 02/04/2026 il Settore Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative ha provveduto a richiedere i pareri legati alla tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali di competenza della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

con nota prot. n. 59379 del 17/04/2026 il Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, pur dichiarando di non avere competenze in ordine al rilascio del parere unico regionale in merito alla sdemanializzazione e vendita per sconfinamento del demanio idrico ai sensi della D.G.R. 03/11/2025, n. 9-1773 ha comunicato che «[...] la superficie indicata in oggetto non ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989, né in area boscata ai sensi della L.R. 4/2009».

con nota prot. n. 63509 del 24/04/2026 il Settore Biodiversità e aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio ha espresso il seguente parere in merito all'istanza in oggetto:

«In riferimento alla documentazione inviata e al parere richiesto, il Settore scrivente ritiene, per quanto di competenza, che non ci siano motivi ostativi alla sdemanializzazione dell'area ex alveo della Roggia Comunale, ubicata all'interno delle particelle 278 e 538 del foglio 42 in Frazione Giacomolo, in Comune di Alagna Valsesia (VC).

Infatti, tali particelle si trovano al di fuori del sistema delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 individuati dalla l.r. 19/2009 e, presentando già edifici a destinazione residenziale [...], non presentano un carattere di naturalità tale da poter rappresentare un corridoio ecologico per la fauna».

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. 25/01/2024, n. 8-8111.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 25/01/2024, n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'espressione del parere unico regionale di natura endoprocedimentale in ordine ad un procedimento di sdemanializzazione avviato dall'Agenzia del Demanio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. 03/11/2025, n. 9-1773;

DETERMINA

di esprimere parere positivo alla vendita dell'area del demanio idrico, ex alveo della Roggia Comunale, ubicata all'interno delle particelle 278 e 538 del foglio 42 del Catasto Terreni del Comune di Alagna Valsesia (VC) – Frazione Giacomolo, avente una superficie complessiva di circa 50,2 m²;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, copia dei pareri citati in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

LA DIRIGENTE (A1801C - Coordinamento giuridico-legislativo e
attività tecnico-amministrative)

Firmato digitalmente da Silvia Riva